

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII
n. 75

RISOLUZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, affari della presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica amministrazione)

(*Estensore* INCOSTANTE)

approvata nella seduta del 19 gennaio 2011

SULLA

**PROPOSTA DI DECISIONE DEL CONSIGLIO CHE MODIFICA LA
DECISIONE 2008/203/CE, DEL 28 FEBBRAIO 2008, CHE APPLICA
IL REGOLAMENTO (CE) N. 168/2007 PER QUANTO RIGUARDA
L'ADOZIONE DI UN QUADRO PLURIENNALE PER L'AGENZIA
DELL'UNIONE EUROPEA PER I DIRITTI FONDAMENTALI
PER IL PERIODO 2007-2012 (COM (2010) 708 definitivo)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 1° febbraio 2011

INDICE

Testo della risoluzione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 14 ^a Commissione permanente	»	4

La Commissione,

rilevato che la proposta:

è volta a ricondurre nell'ambito di competenza dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali i settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia, in armonia con quanto determinato dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona (soppressione dei cosiddetti «pilastri» e riconduzione delle materie rientranti nel titolo VI del Trattato sull'Unione europea nel capo 4 «Cooperazione giudiziaria in materia penale» e nel capo 5 «Cooperazione di polizia» del titolo V della parte terza del Trattato del funzionamento dell'Unione europea);

dà concreta attuazione all'intento del Consiglio, espresso in fase di adozione del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, di riesaminare il mandato dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, ai fini della possibile estensione del medesimo ai settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale,

considerato che la proposta:

è conforme al principio di sussidiarietà, in quanto estende alla cooperazione giudiziaria penale e di polizia l'elenco dei settori tematici di attività dell'Agenzia, in conseguenza della comunitarizzazione di tutti gli ambiti connessi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inclusi quelli che, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rientravano nel cosiddetto terzo pilastro, ed erano quindi in tutto o in parte riconducibili a una dimensione intergovernativa;

è altresì conforme al principio di proporzionalità, limitandosi a estendere i settori tematici di competenza dell'Agenzia senza modificarne in alcun modo il mandato e il regolamento istitutivo,

si pronuncia in senso favorevole.

PARERE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

(Estensore: FLERES)

26 gennaio 2011

La Commissione, esaminato l'atto comunitario,

considerato che esso mira a ricondurre nell'ambito di competenza dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali i settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della cooperazione di polizia;

considerato che la proposta appare in armonia con quanto determinato dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, che ha soppresso di fatto i cosiddetti «pilastri» e ricondotto in ambito comunitario le materie rientranti nel titolo VI del Trattato sull'Unione europea, includendole nel capo 4, «Cooperazione giudiziaria in materia penale», e nel capo 5, «Cooperazione di polizia», del titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

tenuto conto infine che la proposta dà concreta attuazione all'intento del Consiglio, espresso in fase di adozione del regolamento (CE) n. 168/2007 del Consiglio, del 15 febbraio 2007, istitutivo dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, di riesaminarne il mandato ai fini della possibile estensione del medesimo ai settori della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

la base giuridica della proposta appare correttamente individuata nell'articolo 352 del TFUE, in base al quale, se un'azione dell'Unione appare necessaria, nel quadro delle politiche definite dai trattati, per realizzare uno degli obiettivi di cui ai trattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate;

per quanto attiene al principio di sussidiarietà, la proposta appare conforme, in quanto estende alla cooperazione giudiziaria penale e alla cooperazione di polizia l'elenco dei settori tematici di attività della suddetta Agenzia in diretta conseguenza della comunitarizzazione di tutti gli ambiti connessi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, inclusi

quelli che, prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rientravano nel cosiddetto terzo pilastro, ed erano quindi in tutto o in parte riconducibili a una dimensione intergovernativa;

per quanto attiene al principio di proporzionalità, la proposta appare conforme, in quanto si limita a estendere i settori tematici di competenza dell'Agenzia, senza modificarne in alcun modo il mandato e senza ritoccare il regolamento istitutivo.

Nel merito, si esprime una valutazione ampiamente positiva sulla proposta di decisione, tenuto conto dell'assoluta rilevanza dei temi connessi al rispetto dei diritti fondamentali e alla concreta e puntuale applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'ambito della cooperazione giudiziaria penale e di polizia. A questo proposito, si esprime l'auspicio che l'Agenzia possa svolgere con la massima indipendenza tutte le valutazioni sulle proposte legislative presentate nei nuovi settori di competenza, e contribuire in modo positivo anche alle attività di controllo che il Trattato di Lisbona pone esplicitamente in capo al Parlamento europeo e ai Parlamenti degli Stati membri.

